Decreto n. 8 /2019

OGGETTO: modifica temporanea urgente delle tabelle 2017/2019 relativa alla sezione Lavoro - Sostituzione dott.ssa Roberta Lucchetti.

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che la dott.ssa Roberta Lucchetti, giudice della sezione Lavoro, con nota prot. n.191/int. del 6.2.2019 ha comunicato l'interdizione dal lavoro ex art. 17 del d.lgs. n. 151/2001 dal 31.01.2019 al 11.03.2019;

vista la nota presentata l'8.2.2019 con cui il presidente f.f. della sezione Lavoro, dott. Severino Antonucci, ha formulato una proposta di sostituzione della dott.ssa Lucchetti con la supplenza della dott.ssa Caterina Napolitano, g.o.p. assegnato alla stessa sezione, per la gestione del ruolo monocratico della materia del lavoro, nonché con la supplenza anche degli altri quattro g.o.p. assegnati alla stessa sezione per la gestione del ruolo delle cause previdenziali;

rilevato che ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 116/2017, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, il giudice onorario può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza del magistrato assente o impedito, "*sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, primo comma*";

atteso che la suddetta espressa esclusione dell'operatività del citato art. 11 primo comma, nei casi di supplenza per assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, comporta che non si applicano alla supplenza del g.o.p. neppure le limitazioni nella trattazione dei procedimenti specificamente previste dal sesto comma, il quale direttamente richiama allo scopo il primo comma dello stesso art. 11 e disciplina propriamente l'assegnazione di un ruolo proprio e autonomo ai g.o.p. inseriti nell'ufficio per il processo;

considerato che pure non si applica ai casi di supplenza la limitazione prevista dal quinto comma dello stesso art. 11 esclusivamente per la formazione di un ruolo proprio e autonomo da assegnare ai g.o.p. inseriti nell'ufficio per il processo;

ritenuto che le attuali esigenze di servizio in relazione all'ingente numero degli affari che sopravvengono annualmente e che attualmente pendono dinanzi alla sezione Lavoro, nonché la contestuale vacanza nell'organico della medesima di due posti (quello del presidente di sezione e quello di un altro magistrato) rendono necessario, al fine di meglio soddisfare le specifiche esigenze del servizio, l'impiego per la supplenza del giudice Lucchetti dei g.o.p. già in servizio come g.o.t. nella stessa sezione alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 116/2017, evitando così di gravare ulteriormente i ruoli già oltremodo carichi dei magistrati professionali;

ritenuto di dover provvedere con urgenza in ordine alla gestione del ruolo assegnato al magistrato che si assenterà temporaneamente dal servizio per il motivo sopra indicato;

ritenuto che l'articolata proposta avanzata dal dott. Antonucci appare condivisibile, sia in relazione all'individuazione dei g.o.p da destinare alle funzioni di supplenza (vale a dire: le dott.sse Napolitano, Renzetti, De Lia, De Nicolò e Rella); sia in relazione alla ripartizione tra di essi degli affari pendenti sul ruolo della dott.ssa Lucchetti;

considerato che i suddetti g.o.p. – come riferito dal dott. Antonucci – hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico a seguito della riunione appositamente tenuta al riguardo il 4.2.2019 tra tutti i magistrati professionali e onorari addetti alla sezione;

atteso che occorre comunque – così come pure proposto dal dott. Antonucci – escludere dall'incarico di supplenza conferito ai g.o.p. e attribuire invece in supplenza (secondo i criteri

predeterminati di seguito riportati) alla cognizione degli altri giudici professionali della stessa sezione, oltre ai procedimenti cautelari ante causam, anche i procedimenti di impugnativa di licenziamento (comunque proposta), i procedimenti ex art 28 St. Lav., le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione e i decreti ingiuntivi che secondo i criteri tabellari dovrebbero assegnati alla dott.ssa Lucchetti;
considerato che, per evitare un eccessivo aggravio dei ruoli di previdenziale attualmente attribuiti ai g.o.p. nell'ambito dell'ufficio per il processo, è opportuno che i procedimenti di previdenziale – e di lavoro per quanto riguarda la dott.ssa Catrerina Napolitano - da assegnare ai g.o.p. nel periodo di supplenza, vengano conteggiati al fine del raggiungimento della "soglia" delle 500 cause al di sotto delle quali è previsto il meccanismo della "ricarica" ovvero della delega di 100 cause da ciascun togato, secondo il criterio già vigente in base alle attuali disposizioni tabellari;
ritenuto infine che è opportuno – allo scopo di non incrementare eccessivamente il numero delle udienze tenute in ogni settimana da ciascun giudice onorario – consentire il differimento d'ufficio dell'udienza settimanale del mercoledì da tenersi in supplenza per il ruolo previdenziale della dott.ssa Lucchetti al giorno immediatamente successivo in cui è fissata per ciascun g.o.p. la rispettiva udienza di previdenziale;

DISPONE

1. che a partire dal 13.2.2019 e per il periodo di interdizione dal lavoro della dott.ssa Roberta Lucchetti, costei sarà sostituita a titolo di supplenza nel suo ruolo monocratico della materia del lavoro dal g.o.p. dott.ssa Caterina Napolitano in tutti i processi già fissati nell'udienza del giovedì e in quelli sopravvenienti per cui è prevista, secondo i criteri delle vigenti tabelle, l'assegnazione alla dott.ssa Lucchetti, con esclusione in ogni caso dei procedimenti cautelari ante causam, dei procedimenti di impugnativa di licenziamento (comunque proposta), dei procedimenti ex art. 28 Statuto Lav., delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione e dei decreti ingiuntivi, che invece saranno assegnati ai giudici togati in base alla penultima (ovvero terzultima e così via) cifra del numero di iscrizione del procedimento al R.G. e, ove non utilizzabile tale criterio, con riferimento alle stesse cifre dell'anno di nascita o della partita IVA della parte ricorrente.
2. che nello stesso periodo la dott.ssa Roberta Lucchetti sarà sostituita a titolo di supplenza nel suo ruolo monocratico della materia di previdenza (in particolare per il settore delle "cancellazioni" assegnate al detto giudice) dai g.o.p. Caterina Napolitano, Mariarosaria Renzetti, Paolina De Lia, Antonia De Nicolò e Rosa Maria Rella, tra i quali verranno distribuite le attuali pendenze calcolate dalla cancelleria complessivamente in circa **1417** cause, con una quota per ognuno di **283** fascicoli circa, che saranno individuati con riferimento alle udienze già previste in calendario, attribuendo l'udienza a rotazione secondo il seguente ordine (corrispondente alla anzianità di servizio): Napolitano; Renzetti; De Lia; De Nicolò; Rella;
l'ulteriore pendenza previdenziale relativa a somme dovute dall'INPS a seguito di decreto ex art. 38, comma I, lett. a) del d.l. 98/2001, già assegnata al dott. Salvatore Casiello e, di seguito, alla dott.ssa Lucchetti, sarà riassegnata al dott. Antonucci;
agli stessi cinque g.o.p. verranno assegnate le sopravvenienze nella materia previdenziale (sempre del ruolo c.d. delle "cancellazioni" sinora trattato dalla dott.ssa Lucchetti) secondo il criterio tabellare vigente; per cui, mentre la dott.ssa V. Di Leo continuerà a trattare le nuove iscrizioni con numero finale di R.G. da 51 a 100; i g.o.p. saranno assegnatari delle nuove iscrizioni nei termini seguenti: Napolitano da 1 a 10; Renzetti da 11 a 20; De Lia da 21 a 30; De Nicolò da 31 a 40; Rella da 41 a 50; resta inteso che per i decreti ingiuntivi – quasi sempre proposti sulla base di una perdurante iscrizione negli elenchi anagrafici – la ripartizione sarà quella sinora adottata con assegnazione ai magistrati che si occupano di previdenza c.d. mista; in caso di opposizione, ove l'INPS eccepisca la sopravvenuta cancellazione del bracciante, in ragione del criterio di specialità, il fascicolo sarà assegnato ai giudici "delle cancellazioni" secondo i criteri numerici sopra indicati, così superandosi ogni problema legato alla impossibilità del g.o.p. di pronunciarsi in monitorio.

3. che l'udienza di previdenziale del mercoledì della dott.ssa Lucchetti sarà differita d'ufficio al giorno immediatamente successivo in cui è fissata per ciascun g.o.p. la rispettiva udienza di previdenziale.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le ragioni indicate in motivazione.

Foggia, 12 febbraio 2019

Il Presidente del tribunale
(dott. Corrado Di Corrado)